



# ECOBONUS 2020 - 110%

## D.L. 34/2020 - art 119-121

Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile  
Ing. Giulia Prampolini  
[gprampolini@aess-modena.it](mailto:gprampolini@aess-modena.it)  
[www.aess-modena.it](http://www.aess-modena.it)

# Alcune precisazioni iniziali

**RIFERIMENTO : Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90

ART 14 e ART 16 (ECO BONUS E SISMA BONUS)

## ATTENZIONE

Il D.L. 34 del 19/05/2020 entro 60 gg → convertito in Legge (20/07/2020)

Inoltre:

Art 121 comma 7: Con provvedimento del direttore dell'Agencia delle entrate, da adottare **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, sono **definite le modalità attuative** delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica → **(20/06/2020)**

Art 119 comma 13 a): ....la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da **emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; → **20/08/2020**

# ART. 119 - Comma 1

**La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,

- si applica nella misura **del 110 %**,
- per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente
- sostenute **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**
- da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali di pari importo (5 x 22%)**

# ART. 119 – Comma 1 lettera a)

## INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI

- che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al **25 per cento** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i **criteri ambientali minimi** di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. (capitolo 2.4.2.9)
- **(rif comma 3) Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi** previsti dai decreti di cui al comma 3-ter **dell'articolo 14** del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
- **(rif comma 3) l'intervento deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio**, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante **l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento**, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

**VALE SIA PER CONDOMINI CHE EDIFICI UNIFAMILIARI - AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE 60.000€ A UI**

# Criteri Ambientali Minimi - CAM

Decreto 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

riciclato	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo o insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8-10%
Fibre di poliestere	60-80%		60-80%
Polistirene espanso	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	
Polistirene estruso	Dal 5% al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione		
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	
Agglomerato di poliuretano	70%	70%	70
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

# Requisiti prestazionali

**Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m<sup>2</sup>K)**

Zona climatica	strutture opache verticali	strutture opache orizzontali o inclinate		Chiusure apribili e assimilabili (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(\*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

(\*\*) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.”



# ART 119 – Comma 1 lettera b)

## SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI

- con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **A CONDENSAZIONE**
- con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **A POMPA DI CALORE**, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione.
- ✓ **INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI → CONDOMINI**
- ✓ **AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE 30.000€ x UI**

# ART 119 – Comma 1 lettera c)

## SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI

→ con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **a pompa di calore**, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione.

✓ **INTERVENTI SU EDIFICI UNIFAMILIARI**

✓ **AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SPESE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE 30.000€**



# Requisiti prestazionali

- Per la caldaia a condensazione: con **efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
- **(rif comma 3) Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi** previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
- **(rif comma 3) l'intervento deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio**, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante **l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento**, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

# ART. 119 - Comma 2


L'aliquota prevista al comma 1 (→ 110%) , si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

SINGOLE UNITA' IMMOBIALIRI		
TIPO DI INTERVENTO	DETRAZIONE MAX	ALIQUOTA DI DETRAZIONE
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro	65%
Coibentazione involucro opaco edifici (pareti, solette disperdenti, coperture - su edifici esistenti)	60.000 euro	65%
Sostituzione infissi (su edifici esistenti)	60.000 euro	50%
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria	60.000 euro	65%
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro	50-65%
Acquisto e posa in opera delle schermature solari	60.000 euro	50%
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro	50%
Dispositivi multimediali per controllo da remoto (riscaldamento/climatizzazione)	Senza limite di spesa	65%

# ART. 119 - Comma 4

**Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.**

- elevazione dell'aliquota attualmente spettante per il c.d. «Sismabonus» per le spese sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021 al 110%
- Si applica nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa la zona 4)
- In caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, l'aliquota della detrazione si riduce al 90%.





# ART 119 - Comma 5 – Impianti solari fotovoltaici

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, **la detrazione di cui all'articolo 16-bis**, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **spetta**, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, **nella misura del 110 per cento**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4**. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

→ **Comma 7.** La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

# ART. 119 - Comma 6 – Sistemi di accumulo

La detrazione di cui al comma 5 (110%) è riconosciuta anche per **l'installazione contestuale o successiva** di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

# ART. 119 -Comma 8 – Ricarica di veicoli elettrici

Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del **110 per cento**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, **sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.**



# ART. 119 – Comma 13 a)

Ai fini **dell'opzione per la cessione** o per lo **sconto** di cui all'articolo 121:

per gli interventi di cui ai commi **1, 2 e 3** del presente articolo, **i tecnici abilitati asseverano** il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e **la corrispondente congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

La valutazione della regolarità è volta a:

- il rispetto dei requisiti di prestazione energetica
- la congruità della spesa sostenuta

**VA FATTA A FINE LAVORI.**

# ART. 119 – Comma 13 b)

Per gli interventi di cui al **comma 4**, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

# ART. 119 – Comma 14

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, **ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli** si applica

- la **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
- I soggetti stipulano una **polizza di assicurazione** della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
- **LA NON VERIDICITÀ DELLE ATTESTAZIONI O ASSEVERAZIONI COMPORTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO**
- Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel **Ministero dello sviluppo economico**.

# In breve

INTERVENTI AMMESSI	REQUISITO PRESTAZIONALE
Isolamento termico sup opache(>25% sup Disp. lorda)	<b>Requisiti Ecobonus già in vigore + salto 2 classi energetiche su APE o classe energetica più alta + CAM su materiali isolanti</b>
Sostituzione impianti climatizzazione invernale <u>condominiali</u>	<b>Requisiti Ecobonus già in vigore + salto 2 classi energetiche su APE o classe energetica più alta</b>
Sostituzione impianti climatizzazione invernale <u>Unifamiliari</u>	<b>Requisiti Ecobonus già in vigore + salto 2 classi energetiche su APE o classe energetica più alta</b>
Impianti fotovoltaici	Realizzati su edifici e connessi alla rete elettrica
Altri interventi facoltativi	<b>Requisiti Ecobonus già in vigore</b>



# In breve

INTERVENTI AMMESSI	LIMITE SPESA (somma massima ammissibile)
Isolamento termico	60mila euro x n. unità immobiliari edificio
Sostituzione impianti climatizzazione invernale <u>condominiali</u>	30mila euro x n. unità immobiliari edificio
Sostituzione impianti climatizzazione invernale <u>individuali</u>	30mila euro
Impianti fotovoltaici + accumulo	48mila euro (max 2.400 euro per kWp e max 1.000 euro per kWh di accumulo)
Altri interventi facoltativi Ecobonus + sistemi ricarica veicoli elettrici	Limiti già in vigore (max 3.000 euro per colonnine)

# In breve Ecobonus 110%

## → Modalità di pagamento dei fornitori

Solo con bonifico dedicato alle detrazioni fiscali.

## → Modalità di fruizione

Rimborso dell'importo dovuto in 5 quote annuali di pari importo (anziché le 10 del normale Ecobonus) o cessione del credito al fornitore o a terzi.

## → Cumulabilità

Come Ecobonus. In caso di installazione di impianti fotovoltaici occorre cedere gratuitamente al GSE l'energia che va in rete (No «scambio sul posto») e non richiedere alcuna altra forma di agevolazione, compresi fondi di rotazione e fondi di garanzia.

## → Fino a quando

Spese siano sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021.

# In Breve comma 4) Sisma bonus 110%

## → Cos'è

E' la semplice elevazione dell'aliquota attualmente spettante per il c.d. «Sismabonus» per le spese sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021.

## → Chi ne ha diritto

Come «Ecobonus 110%» (persone fisiche, condomini, ACER). Si applica nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa la zona 4).

## → Modalità di fruizione

Rimborso dell'importo dovuto in 5 quote annuali di pari importo (come Sismabonus normale) o cessione del credito al fornitore o a terzi.

## → Particolarità

In caso di cessione del credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, l'aliquota della detrazione si riduce al 90%.



# Possibili novità

- Emendamenti che attualmente si trovano al vaglio della Commissione Bilancio della Camera.
- Durata 18 mesi → tutto il 2022.
- Allargare la platea di beneficiari (enti non commerciali; terzo settore; enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture turistiche; associazioni; società sportive dilettantistiche)
- Allentare i vincoli relativi agli interventi su edifici tutelati dai beni culturali.
- Seconde case
- Spese tecniche per DE e Diagnosi sismica svincolate dall'effettiva realizzazione degli interventi
- Modalità di deliberare i lavori (assemblee condominiali online).



# ECOBONUS 2020 - 110%

## D.L. 34/2020 - art 119-121

Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile  
Ing. Giulia Prampolini  
[gprampolini@aess-modena.it](mailto:gprampolini@aess-modena.it)  
[www.aess-modena.it](http://www.aess-modena.it)